

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili » (1058), d'iniziativa dei deputati De Cinque ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 870, 871
DI LEMBO (DC)	871
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	871
SICA (DC), relatore alla Commissione	870, 871
VENANZI (PCI)	871

« Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati » (1627), d'iniziativa dei deputati Quattrone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	872, 874, 875 e passim
BENEDETTI (PCI)	877
DI LEMBO (DC)	874, 875
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	873, 874, 875 e passim
IANNARONE (PCI)	877
JANNELLI (PSI)	876, 877

JERVOLINO RUSSO (DC)	Pag. 876
LOMBARDI (DC)	877, 878
RICCARDELLI (SI)	874, 875, 876 e passim
ROSI (DC)	873, 875, 876 e passim
SICA (DC), relatore alla Commissione	872, 873, 874 e passim

« Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1129 » (2095)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE	872
----------------------	-----

Disegni di legge in sede redigente

« Ordinamento della professione di avvocato » (134), d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri

« Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (290), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (347), d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	878
----------------------	-----

I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili** » (1058), d'iniziativa dei deputati De Cinque ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili** », d'iniziativa dei deputati De Cinque, Sabbatini, Martarese, Degennaro e de Cosmo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 26 gennaio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il senatore Sica di riassumere i termini del dibattito.

SICA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, per quanto concerne il disegno di legge nel suo complesso mi richiamo alla relazione svolta nella seduta del 26 gennaio scorso, anteriormente al deferimento in sede deliberante. Ricordo che nel corso di quella seduta la Commissione, con l'assenso del rappresentante del Governo, deliberò, all'unanimità, di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, richiesta che è stata poi accolta. Ricordo altresì che, sempre in quella seduta, il senatore Di Lembo ed io preannunciammo un emendamento all'articolo unico. A sua volta, ora, anche il Governo annuncia la presentazione di un emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

« **Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.**

Le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate per non oltre dieci anni di effettivo servizio ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è del relatore, senatore Sica, e tende a sostituire il periodo introduttivo dell'articolo unico con il seguente: « All'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588 è aggiunto, in fine, il comma seguente: ».

Il secondo emendamento, presentato dal Governo, tende a sopprimere il secondo comma dell'articolo sostitutivo previsto nell'articolo unico e ad inserire nell'articolo unico medesimo il seguente comma aggiuntivo:

« **Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse ».**

SICA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho già illustrato il significato del mio emendamento durante la seduta del 26 gennaio scorso. In quell'occasione il collega Di Lembo ed io rilevammo che l'approvazione del testo del disegno di legge al nostro esame avrebbe potuto provocare una lesione dei diritti questi dei conservatori che hanno già maturato il diritto ad essere coadiutori notai.

Con l'approvazione del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, infatti, questo

2^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

diritto già acquisito viene a scomparire. Per evitare tale inconveniente propongo che l'articolo unico sia non già sostitutivo dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, bensì aggiuntivo. In altre parole, propongo che all'articolo 7 della citata legge sia aggiunta la normativa contenuta nell'articolo unico oggi in discussione.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Sica.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, di cui ho dato lettura.

È approvato.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prendo la parola per illustrare brevemente l'emendamento presentato dal Governo. Attualmente il secondo capoverso dell'articolo unico recita: « Le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate per non oltre dieci anni di effettivo servizio ». Il Governo, invece, propone che le funzioni di coadiutore possano essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle medesime perchè, secondo il parere del Ministero e della Direzione generale, la durata di dieci anni è troppo lunga.

Si propone inoltre che la norma venga inserita come secondo comma dell'articolo unico, anzichè come comma aggiuntivo dell'articolo 7 della legge n. 588.

V E N A N Z I. Vorrei conoscere il motivo della diminuzione da dieci a cinque anni.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. I motivi alla base di questa diminuzione sono essenzialmente due: in primo luogo c'è la legge 18 marzo 1963, n. 239, che stabilisce il limite di cinque anni per l'esercizio di questa funzione;

approvare quindi la norma così come è adesso causerebbe una disparità di trattamento. In secondo luogo, trattandosi di una norma eccezionale, temiamo che provochi una richiesta di pensionamento precoce.

D I L E M B O. A mio parere, le sue preoccupazioni sono eccessive; non credo infatti che sia una prospettiva allettante quella di lasciare l'impiego presso l'Amministrazione degli archivi notarili per fare il coadiutore.

I dieci anni previsti dal provvedimento in discussione si giustificano con il fatto che i notai vanno in pensione a 75 anni; si pensava infatti, poichè i funzionari dello Stato vanno in pensione a 65 anni, che le categorie interessate, dal sessantacinquesimo fino al settantacinquesimo anno di età, potessero svolgere la funzione di coadiutore. Inoltre, l'ipotesi prevista dal disegno di legge n. 1058 non si riferisce agli idonei a concorsi notarili — che potrebbero avere successivamente la pretesa di essere ammessi nei ruoli notarili stessi — ma ai funzionari degli archivi notarili. Non credo comunque che sia necessario fare una battaglia su questo punto.

Sono tuttavia del parere che l'età di pensionamento per i notai debba essere ridotta; pertanto, accetto favorevolmente la proposta del Governo che stabilisce che le funzioni di coadiutore possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle medesime.

S I C A, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico,

che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Articolo unico.

All'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588 è aggiunto, in fine, il comma seguente:

« Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni ».

Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse.

È approvato.

* * *

« **Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1129** » (2095)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1129** ».

Ricordo che nella seduta del 2 febbraio scorso il Governo aveva chiesto un rinvio della discussione in attesa degli elementi di chiarimento che i competenti uffici del Ministero stavano predisponendo. Colgo ora l'occasione della presenza del sottosegretario Gargani per sollecitare a nome della Commissione gli elementi che ci sono stati preannunciati in ordine alla prospettiva in cui va inquadrato il provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

* * *

« **Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati** » (1627), d'iniziativa dei deputati Quattrone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati** », d'iniziativa dei deputati Quattrone ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa il 2 febbraio scorso.

SICA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei chiedere una breve sospensione dei nostri lavori per consentire un ulteriore approfondimento in merito agli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta del relatore si intende accolta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,25 e sono ripresi alle ore 11,30.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 feb-

braio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197.

Il relatore ha presentato due emendamenti tendenti a sostituire l'articolo unico con i seguenti articoli:

« Art. 1.

I notai, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 80, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, o che siano stati dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il sessantaduesimo anno di età ed abbiano esercitato per almeno 2 anni, anche non continuativi, le funzioni notarili, anche come coadiutore notaio ».

« Art. 2.

Gli interessati devono presentare, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda al Ministero di grazia e giustizia, indicando gli estremi del decreto di decadenza dalla nomina o di dispensa dall'esercizio notarile.

Essi vengono ammessi a concorrere alle sedi che si saranno rese vacanti dopo la pubblicazione del decreto di riammissione all'esercizio professionale sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197 ».

I senatori Lombardi e Di Lembo hanno presentato un emendamento tendente ad in-

serire, dopo le parole: « 65° anno di età », le seguenti: « e sempre che non abbiano titolo a trattamento di previdenza e di quiescenza a carico dello Stato ».

Il senatore Di Lembo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, dopo le parole « 16 febbraio 1913, n. 89 », la parola: « sono » con le altre: « possono essere ».

Il senatore Di Lembo ha poi presentato un altro emendamento tendente a sostituire le parole: « 65° anno di età » con le altre: « 60° anno di età ».

Infine il senatore Di Lembo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, alla fine dell'articolo unico, il seguente comma aggiuntivo: « Le norme di cui alla presente legge non si applicano ai vincitori di concorso per soli titoli ».

S I C A, *relatore alla Commissione*. Credo, signor Presidente, di aver sufficientemente illustrato nel corso della discussione generale il senso e la *ratio* dei due emendamenti da me presentati. Essi, in effetti, hanno un significato profondo rispetto al testo presentato dal Governo, perchè mentre questo innova la materia, gli emendamenti assumono l'aspetto di una sanatoria nei confronti di una situazione attualmente esistente.

Infatti, il testo governativo fissa il principio generale della riammissione dei notai dispensati per rinuncia o dichiarati decaduti anche per il futuro, mentre gli emendamenti da me presentati vogliono sanare una situazione verificatasi nel passato, senza però che tutto ciò abbia una proiezione nel futuro.

R O S I. È una « norma-fotografia ».

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha già avuto modo di esprimere le proprie perplessità al riguardo, per cui invita il relatore a ritirare gli emendamenti presentati.

Alla Camera vi è stato un lavoro di modifica del testo proprio per evitare, come il senatore Rosi ha detto, che vi possa essere una « norma-fotografia » di situazioni particolari. Si è stabilita, come per le categorie degli impiegati dello Stato e come per i

2^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

liberi professionisti, la possibilità di riammissione in servizio con una norma di carattere generale. Pertanto, chi esercita la libera professione può chiedere l'inserimento nell'esercizio di questa attività e può presentare la relativa domanda; a tale proposito la stessa amministrazione — mi pare sia chiaro, ma lo dico anche per completezza di espressione — si riserva di fare una valutazione in sede di istruttoria per consentire la riammissione.

Questa è una regola fondamentale e generale che esiste dappertutto e che mi sembra possa essere accettata, visto che sono i notai i soli penalizzati. Per queste ragioni — ripeto — inviterei il relatore a ritirare i propri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Senatore Sica, insiste sugli emendamenti?

S I C A , relatore alla Commissione. Ripeto che ho presentato gli emendamenti ritenendo che fosse necessaria solo una sanatoria, visto che — come ho sostenuto nella mia relazione — il principio generale vigente del nostro ordinamento è quello della riammissione in servizio; questo sistema vige per tutti gli altri ordini professionali, medici, avvocati, ingegneri, per i quali esiste la possibilità della sospensione e poi della reinscrizione nell'albo professionale. Comunque, aderendo all'invito del Governo, ritiro gli emendamenti.

D I L E M B O . Signor Presidente, ritiro gli emendamenti da me presentati tranne quello diretto a stabilire che i notai decaduti possono essere riammessi all'esercizio della professione. Mantengo tale emendamento che è, secondo me, in linea con quello che diceva poco fa il rappresentante del Governo, nel senso che non bisogna impedire che vi sia una valutazione da parte dell'Amministrazione all'atto della riammissione. Infatti, secondo le parole del testo, la riammissione è automatica, non esistendo alcuna discrezionalità da parte del Ministero competente a riammettere o meno i notai decaduti. Come del resto avviene anche

per i dipendenti dello Stato all'atto della riammissione, dobbiamo sempre tener presente la discrezionalità della pubblica amministrazione e il fatto che essa non può essere vincolata alla riassunzione dei propri dipendenti decaduti.

Per quanto riguarda gli altri due emendamenti, essi sono più o meno collegati tra di loro, in quanto tentano di impedire che possa essere riammesso all'esercizio della professione notarile chi non ha nemmeno superato il concorso. È vero che la professionalità — come è a tutti noto — non deriva dal superamento del concorso (che serve solo per la selezione), bensì dall'esperienza; tuttavia non sarebbe giusto non fare nemmeno un concorso selettivo. E non significa nulla dire che per soli titoli sono stati ammessi notai solo nel 1947, perchè in quell'anno avevano diritto ad esercitare la professione anche quelli che erano nati, ad esempio, nel 1923 e nel 1925; queste persone hanno oggi 60 o 58 anni e comunque non raggiungono ancora i 65 anni previsti dalla legge. Il senso della mia proposta era proprio questo: evitare che potessero essere riammessi all'esercizio della professione anche i vincitori di un concorso per soli titoli.

Fatta questa precisazione, torno a ribadire che intendo mantenere il primo emendamento, in quanto ritengo che alla pubblica amministrazione debba essere lasciato un ampio margine di discrezionalità.

R I C C A R D E L L I . Nel proprio interesse.

D I L E M B O . Certo. Comunque ritiro gli altri due emendamenti.

G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Prego il senatore Di Lembo di ritirare anche il primo emendamento, perchè nei testi legislativi si è sempre usata l'espressione « sono ».

D I L E M B O . Mi dispiace contraddirla, ma nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato è usata l'espressione « possono essere », e non « sono ».

2^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora diamo questa interpretazione autentica; ma torno a ripetere che l'espressione « sono riammessi » non sta a significare l'automaticità della riammissione. Rifiuto l'interpretazione del senatore Di Lembo, perchè la parola « sono » nella legge non ha mai un significato imperativo; è un verbo al tempo presente, è una condizione che l'amministrazione accetta.

D I L E M B O. Allora, in questo modo, il decreto del Presidente della Repubblica diventa un atto dovuto.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onestamente devo dire che non diventa un atto dovuto.

D I L E M B O. Quindi, il requisito è che vi sia una domanda.

R I C C A R D E L L I. Essa costituisce un diritto soggettivo.

R O S I. Il presupposto è che la domanda sia ammessa.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma quando mai, in quale legge, la parola « sono » ha costituito un diritto soggettivo? Certo, i notai sono riammessi qualora abbiano tutti i requisiti necessari.

S I C A, *relatore alla Commissione*. Devo innanzitutto dire che i lavori parlamentari non costituiscono mai interpretazione autentica di una legge. È il magistrato, ordinario o amministrativo, che interpreta la legge al suo esame secondo il significato letterale.

Se noi scriviamo « sono » stabiliamo che vi è un diritto soggettivo acquisito, nei confronti del quale il Ministro di grazia e giustizia, al momento della proposta al Presidente della Repubblica, non deve fare altro che rilevare la sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per riottenere l'ammissione in servizio. Non si deve

entrare nel merito della utilità o meno della riammissione, perchè vi è un diritto soggettivo al quale il Ministro non può opporsi.

R I C C A R D E L L I. Come per l'iscrizione negli albi professionali.

S I C A, *relatore alla Commissione*. Si deve solo appurare che sia stato superato un concorso e che poi vi sia stata la decadenza o la dispensa del notaio.

P R E S I D E N T E. Se mi consentite, penso che questo sia un falso problema perchè l'articolo unico al nostro esame, dopo le parole « sono riammessi » — che è l'espressione in contestazione — prevede non soltanto la presentazione di una domanda, ma altresì un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

S I C A, *relatore alla Commissione*. Ma come atto dovuto.

D I L E M B O. Se mi consente, signor Presidente, vorrei osservare che la domanda è un requisito obbligatorio. La valutazione di determinati requisiti viene comunque effettuata ogni volta, per ogni concorso, e i notai vengono sempre nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Mi chiedo se la proposta che deve fare il Ministro di grazia e giustizia sia una proposta obbligatoria oppure se questo provvedimento gli dia un potere discrezionale. A mio parere il provvedimento che stiamo esaminando non dà alcun potere discrezionale, perchè non credo che il Ministro potrebbe rifiutarsi di riammettere dei vincitori di concorso quando la legge dice chiaramente che « sono » riammessi.

P R E S I D E N T E. E se non ci sono i posti?

D I L E M B O. L'esistenza dei posti è in definitiva un ulteriore requisito. Un notaio deve avere tutti i requisiti richiesti dalla legge: la laurea, la pratica, la buona condotta morale e civile, l'inesistenza di carichi

pendenti; queste sono valutazioni che vengono effettuate ogni volta che un cittadino italiano vince un concorso, ma ciò non significa che in caso di decadenza esista il diritto alla riammissione. Non si tratta di un diritto soggettivo, tant'è vero che la pubblica amministrazione conserva discrezionalità in materia di riammissione dei pubblici dipendenti. Se noi lasciamo l'espressione « sono » — al di là del significato che vogliamo dare al tempo dei verbi — eliminiamo la discrezionalità della pubblica amministrazione perchè, proprio in virtù di questo disegno di legge, la pubblica amministrazione non potrà rifiutarsi di riammettere a domanda i notai decaduti. Non vogliamo una norma analoga a quella dello Statuto degli impiegati civili dello Stato se ammettiamo questo; vogliamo solo che i notai siano riammessi a domanda, a differenza di quanto avviene per gli impiegati civili dello Stato, i quali possono essere riammessi, ma non hanno un automatico diritto alla riammissione. Se dobbiamo modificare questo principio, modifichiamolo pure, ma io mantengo il mio emendamento.

J A N N E L L I . Io sono favorevole all'espressione « sono ». Infatti ritengo che, in presenza di condizioni oggettive e soggettive, affidare alla discrezionalità della pubblica amministrazione l'esclusione della riammissione in servizio vuol dire dar luogo ad un contenzioso giurisdizionale. Quando esistono le condizioni oggettive e soggettive, non vedo perchè bisognerebbe escludere questa possibilità affidando la decisione alla discrezionalità della pubblica amministrazione.

J E R V O L I N O R U S S O . Vorrei fare un'osservazione: perchè dovremmo assimilare i notai ai dipendenti civili dello Stato e non piuttosto ai liberi professionisti? Ritengo infatti che i notai, sia pure in modo anomalo, siano liberi professionisti. Non credo che possiamo assumere come parametro di assimilazione esclusivamente quello degli impiegati civili dello Stato, sia pure con le particolarità relative ai notai, perchè ritengo che ci troviamo nell'ambito di una libera

professione. Se penso ad esempio all'ordine degli avvocati, come ad altri ordini professionali, faccio notare che in quei casi la riammissione è sostanzialmente un diritto del soggetto che la chiede quando sussistono i requisiti. Dichiaro quindi di essere anche io a favore del testo così com'è.

R O S I . Signor Presidente, il riferimento all'ordine degli avvocati mi sembra del tutto fuori luogo, perchè l'ordine degli avvocati non prevede un numero fisso di posti, mentre per i notai la situazione è differente.

R I C C A R D E L L I . Non mi sembra si possa stabilire una analogia tra chi chiede di entrare nel notariato e il libero professionista, perchè questo si trova in una situazione di libero mercato; i notai esercitano invece in una situazione di monopolio e vi è un evidente interesse dell'amministrazione a regolare tale ordine secondo schemi rigidi. Direi piuttosto che occorre mettere in evidenza che queste riammissioni sono subordinate ad una posizione di preminenza dell'amministrazione, di fronte alla quale la posizione di chi vuole essere riammesso può configurarsi come un interesse legittimo.

J E R V O L I N O R U S S O . Vorrei far notare che questo interesse della pubblica amministrazione è tutelato anche dal fatto che occorre il presupposto obiettivo dell'esistenza del posto. Se il posto non c'è, non può essere riassunto nessuno; se c'è, la riammissione può essere automatica.

R I C C A R D E L L I . Secondo me non esiste il problema del posto, perchè qualora il posto non c'è, non sorge il problema. Il problema che intendevo sottolineare è se, in presenza di posti, l'amministrazione abbia la possibilità di scegliere tra diverse situazioni in considerazione del suo interesse preminente, oppure se sia obbligata, in presenza dei requisiti, a riammettere.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora si dà il po-

2^a COMMISSIONE74^o RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

tere all'Esecutivo e tra i due notai io posso scegliere quello che voglio.

R I C C A R D E L L I . Ma non in relazione ad una sola domanda. Non è che per evitare questo rischio si devono costituire tutte situazioni di diritto.

L O M B A R D I . Vorrei ricordare innanzitutto a me stesso che con il concorso notarile non si costituisce un rapporto di pubblico impiego e che quindi il ricorso all'istituto della riammissione nel pubblico impiego qui non è invocabile.

Il concorso notarile accerta semplicemente l'idoneità all'esercizio della professione e l'interesse pubblico è limitato alla determinazione degli ambiti territoriali entro i quali esercitare questa attività. Esistono quindi delle condizioni di equità e di razionalità costituzionale per assimilare la posizione dei notai a quella degli iscritti agli albi.

B E N E D E T T I . Intervengo solo in quanto desidero chiarire la questione che è stata posta, ed in questo senso chiedo anche delucidazioni al Governo ed ai colleghi già intervenuti. Mi sembra che la riassunzione per così dire automatica, in presenza di determinati requisiti e presupposti, dei dipendenti dello Stato, operi sempre nel rispetto di determinate compatibilità, vale a dire con il preventivo accertamento della presenza di requisiti e della non esistenza di fatti impeditivi.

Mi sembra invece che qui si ponga il problema di un ulteriore margine di discrezionalità, nel senso che non si riterrebbe sufficiente l'esistenza di quei requisiti e di quei presupposti e si richiederebbe una valutazione ulteriore.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quale?

B E N E D E T T I . Grazie, onorevole Gargani, anche io volevo porre la stessa domanda. Ho ascoltato con molto interesse il puntuale intervento del senatore Riccardelli, ma mi sembra che emergano possibili aspetti di pericolosità; mi chiedo allora qua-

le dovrebbe essere questo margine di discrezionalità ulteriormente praticabile.

I A N N A R O N E . Il parere dell'Ordine.

P R E S I D E N T E . Ma il parere dell'Ordine non è vincolante.

J A N N E L L I . Il parere dell'Ordine è obbligatorio ma non è vincolante.

P R E S I D E N T E . A questo punto, dato che il senatore Di Lembo si è allontanato, potrei dichiarare decaduto il suo emendamento.

R O S I . Signor Presidente, intendo far mio l'emendamento del senatore Di Lembo.

P R E S I D E N T E . Invito allora il relatore, senatore Sica, ad esprimere il parere su tale emendamento.

S I C A , *relatore alla Commissione*. Vorrei dire, signor Presidente, che su questo argomento, a seconda dell'angolazione da cui ci si pone, può prevalere l'una tesi o l'altra. Se ci poniamo dall'angolazione del notaio inteso come libero professionista, anche se vi è un *officium publicum*, allora il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento mi sembra logico e consequenziale. In effetti, il Ministro di grazia e giustizia nel momento in cui fa la proposta al Presidente della Repubblica deve prendere solo atto della sussistenza dei requisiti obiettivi e soggettivi del richiedente per la riammissione in servizio. Se invece ci poniamo dall'altra angolazione, quella del notaio come pubblico funzionario (configurazione che come notai abbiamo sempre respinto), allora entra in gioco la discrezionalità della pubblica amministrazione.

Il problema della sussistenza di sedi vacanti per poter far riammettere in servizio un notaio decaduto è un problema che non si pone, perchè nell'ultima parte dell'articolo 1 è detto che i notai riammessi vengono ammessi ai concorsi secondo il disposto della legge 30 aprile 1976, n. 197. Il notaio deve sostenere il concorso per la sede alla

2^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

quale sarà poi destinato; se non vi è sede vacante non partecipa al concorso e non potrà esercitare praticamente la professione fino a quando non risulterà vincitore del concorso per la copertura delle sedi vacanti. Proprio per riaffermare che l'esercizio della professione notarile è riportabile alla libera professione, anche con tutte le limitazioni derivanti dalle caratteristiche che le sono proprie, mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Di Lembo.

G A R G A N I, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche io dichiaro parere contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire la parola: « sono » con le altre: « possono essere », presentato dal senatore Di Lembo e fatto proprio dal senatore Rosi.

Non è approvato.

G A R G A N I, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Prego il senatore Lombardi di ritirare il suo emendamento.

L O M B A R D I. Ritiro l'emendamento da me presentato.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora alla votazione finale.

R O S I. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Ordinamento della professione di avvocato » (134), d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri

« Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (290), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (347), d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Ordinamento della professione di avvocato », d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri; « Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici », d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri, e « Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici », d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri.

Riprendiamo il dibattito, sospeso il 2 febbraio. Ricordo che nella scorsa seduta sono stati da noi approvati, con emendamenti, gli articoli da 1 a 5 del testo unificato, con la esclusione dell'articolo 3 che è stato accantonato.

Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 6. Stante però la temporanea assenza del rappresentante del Governo, che mi ha comunicato di dover urgentemente raggiungere la Camera dei deputati per ragioni del suo ufficio, propongo di sospendere brevemente i nostri lavori, con l'intesa che verranno ripresi non appena il rappresentante del Governo ritornerà al Senato.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,10 e sono ripresi alle ore 12,35.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, non essendo presente il rappresentante del Governo, è chiaro che il dibattito non può proseguire, data anche l'ora tarda.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI